

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Luigi Antonio Esposito, Avv Cesare Persichelli, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE ALICE PIGNAGNOLI SEGUITO GARA REAL MARSICO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 22.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile e Altro di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Alice Pignagnoli a 3 giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete